



Scuola di Formazione Forense
Benevento

*Scuola di Formazione Forense
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Benevento*

**FORMULARIO ATTI
PROCEDURA PENALE**

INDICE

1. Atto di appello.....	1
2. Atto di appello.....	5
3. Riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p.....	8
4. Istanza di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.....	12

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ROMA

ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. ... (c.f.....p.e.c.....n.fax.....), del Foro di ..., con studio in ... alla via... n...., in qualità di difensore di fiducia di Tizio ... (nome e cognome), nato a il residente in c.f.... , giusta nomina in calce al presente atto, imputato nel procedimento penale n... R.G.N.R. e condannato con sentenza n.... , emessa dal Tribunale di Roma in data... e depositata in cancelleria in data ... , alla pena di tre anni di reclusione per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. , dichiara di proporre

APPELLO

avverso la suindicata sentenza con specifico riferimento al capo d'imputazione contestato e ai punti che risulteranno in via specifica dai motivi che seguono.

FATTO

MOTIVI

- 1) ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO E' STATO COMMESO DA PERSONA NON PUNIBILE EX ART. 131 BIS C.P. PREVIA DERUBRICAZIONE NEL DELITTO DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE EX ART. 316 TER C.P.

Non merita condivisione e va pertanto appellato il punto della sentenza di condanna relativo alla qualificazione del fatto in termini di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e di mancata concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p. e Tizio deve essere assolto perché il fatto è stato commesso da persona non punibile ex art. 131 bis c.p., previa derubricazione nel delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316 ter c.p.

La fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. è una ipotesi speciale di truffa, considerata dalla giurisprudenza prevalente fattispecie circostanziata, caratterizzata dal particolare oggetto, costituito da erogazioni pubbliche e del particolare soggetto passivo, cioè un ente pubblico. Per il resto, la fattispecie richiede gli stessi elementi della truffa base, ossia la condotta di artifici o raggiri e gli eventi naturalistici consistenti nella induzione in errore, nell'atto di disposizione patrimoniale, nell'ingiusto profitto e nel danno.

L'indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316 ter c.p. punisce chi indebitamente ottiene le erogazioni pubbliche da un ente pubblico attraverso una condotta commissiva, che consiste nella presentazione o utilizzo di documenti o dichiarazioni false, oppure mediante una condotta omissiva consistente nell'omissione di informazioni dovute. Se la cifra si colloca al di sotto della soglia di circa

4000 euro la condotta non costituisce reato, bensì illecito amministrativo; pertanto, si tratta di un reato con soglia di punibilità, che separa il confine fra il reato e l'illecito amministrativo.

Secondo l'opinione prevalente, accolta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, fra i due reati non vi è un rapporto di specialità, bensì di sussidiarietà, come suggerito dallo stesso legislatore che, nell'art. 316 ter c.p., prevede una clausola di sussidiarietà in favore dell'art. 640 bis c.p.

Le differenze principali fra i due reati consistono, in primo luogo nella condotta, che nella truffa è un qualsiasi artificio o raggirò, mentre nell'indebita percezione è uno specifico artificio o raggirò, consistente nella presentazione o utilizzazione di un documento o di una dichiarazione falsa.

In secondo luogo, nell'indebita percezione è assente l'induzione in errore dell'amministrazione, che è invece elemento essenziale della truffa. Conseguentemente, se il procedimento amministrativo di rilascio del contributo è caratterizzato da un controllo preventivo da parte dell'amministrazione sul possesso dei presupposti, entrerà in gioco la truffa, in quanto l'amministrazione che eroga la somma lo fa solo dopo essere caduta in errore sul possesso dei suddetti presupposti. Viceversa, se il procedimento amministrativo si caratterizza per l'assenza di un controllo successivo e la presenza di un controllo eventualmente successivo sulle dichiarazioni rese dai privati sul possesso dei presupposti, entrerà in gioco l'art. 316 ter c.p., in quanto l'amministrazione avrà proceduto ad erogare la somma solo sulla base della presentazione della domanda, senza essere prima caduta in errore.

L'art. 131 bis c.p. prevede una causa di non punibilità in senso stretto, applicabile quando l'offesa è di particolare tenuità, il comportamento non è abituale e il reato ha una pena minima non superiore a due anni. Secondo l'opinione prevalente, avallata anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è applicabile anche ai reati con soglie di punibilità. Ciò in quanto si tratta di una fattispecie di portata generale che trova applicazione a tutti i reati che rientrano nel suo perimetro applicativo, come confermato dal fatto che quando il legislatore ha inteso escludere certi fatti dal campo di applicazione della non punibilità lo ha fatto con delle norme espresse, contenute nello stesso art. 131 bis c.p. Inoltre, applicare la causa di non punibilità non determina il rischio che il giudice si possa sostituire all'amministrazione, in quanto un conto è la valutazione astratta condotta dal legislatore nel momento in cui ha individuato la soglia, un conto è la valutazione concreta che dovrà essere condotta dal giudice sulla base di tutte le circostanze e caratteristiche del caso concreto.

Nel caso in esame appare evidente l'assenza dell'induzione in errore dell'ente pubblico, in quanto la Regione Lazio ha erogato la somma solo sulla base della presentazione della domanda, senza effettuare alcun controllo preventivo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, in quanto la legge sul procedimento prevedeva un controllo successivo sulla sussistenza dei presupposti e non già preventivo.

Pertanto, per le ragioni già indicate, il delitto che entra in gioco non è la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. per assenza dell'elemento dell'induzione in errore, bensì la meno grave fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316 ter c.p.

Nel caso in esame ricorrono tutti gli elementi per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., data la particolare tenuità dell'offesa cagionata da Tizio. La cifra percepita di euro 4200 euro denota la modesta entità del danno, considerato che la soglia di punibilità risulta superata di poche centinaia di euro. L'incertezza normativa che caratterizzava il contesto normativo di riferimento certamente denota la scarsa intensità del dolo. La successiva condotta di Tizio, consistente nel conseguire il presupposto oggetto della dichiarazione falsa, dimostra ulteriormente che Tizio merita di godere del beneficio di cui all'art. 131 bis c.p., considerate anche le difficili condizioni

economiche in cui versava. Il comportamento infine non è abituale, dato che si tratta di un'unica condotta e non vi sono le condizioni ostative previste dall'art. 131 bis c.p.

In conclusione, l'imputato deve essere assolto perché il fatto è stato commesso da persona non punibile ex art. 131 bis c.p., previa riqualificazione nel delitto di cui all'art. 316 ter c.p.

2) DERUBRICAZIONE NEL DELITTO DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE EX ART. 316 TER C.P.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il giudice adito non dovesse ritenere fondato il suesposto motivo, non merita fondamento e va pertanto appellato il punto della sentenza di condanna relativo alla qualificazione del fatto in termini di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.

Per le ragioni esposte al motivo di cui al punto 1, al quale si fa rinvio, occorre derubricare il reato nella fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. per carenza dell'elemento dell'induzione in errore della truffa.

Conseguentemente occorre altresì riconoscere il minimo della pena consentito, concedendo tutte le attenuanti di legge e tutti i benefici previsti dalla legge, ivi compresa la sospensione condizionale della pena, sussistendone tutti i presupposti.

Tutto ciò premesso, per i motivi sopra esposti,
voglia L'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata:

- In via principale, assolvere l'imputato perché il fatto è stato commesso da persona non punibile ex art. 131 bis c.p., previa derubricazione nel delitto di cui all'art. 316 ter c.p.

- In via subordinata, derubricare il reato nel delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316 ter c.p., riconoscendo il minimo della pena, le attenuanti di legge, i benefici di legge, compresa la sospensione condizionale della pena.

...(data) ... (luogo)

Avv. (sottoscrizione dell'Avvocato)

NOMINA DEL DIFENSORE

Io sottoscritto Tizio ... (nome e cognome), nato a ..., il..., residente in ... , via ..., c.f. ..., imputato nel procedimento n... , nomino quale mio difensore di fiducia

l'Avv. ... (c.f. ... p.e.c. n.fax...) del Foro di... con studio in ... alla via... n..., presso il quale eleggo domicilio, conferendogli il potere di proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma n... in data..., ed ogni altro potere di legge.

Dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali al fine

dello svolgimento dell'incarico difensivo.

...(data) ... (luogo)

... (sottoscrizione dell'assistito)

La firma è autentica.

Avv.... (sottoscrizione dell'Avvocato)

ECC.MA CORTE DI APPELLO DI ...

ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. ... (c.f.....p.e.c.....n.fax.....), del Foro di ..., con studio in ... alla via... n...., in qualità di difensore di fiducia di Tizia ... (nome e cognome), nato a il residente in c.f.... , giusta nomina in calce al presente atto, imputata nel procedimento penale n... R.G.N.R. e condannata con sentenza n.... , emessa dal Tribunale di in data... e depositata in cancelleria in data ... , alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'ar. 378 c.p. , dichiara di proporre

APPELLO

avverso la suindicata sentenza con specifico riferimento al capo d'imputazione contestato e ai punti che risulteranno in via specifica dai motivi che seguono.

FATTO

Tizio e Tizia convivono da anni.

Secondo la ricostruzione accolta dalla sentenza del Tribunale, Tizio ha commesso recentemente un furto in banca. Temendo di essere stato riconosciuto, ha deciso di confessare il crimine a Tizia, che si è subito prodigata per accompagnare il compagno in un rifugio sicuro.

MOTIVI

- 1) ASSOLUZIONE PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PER EFFETTO DELLA SUSSISTENZA DELLA SCUSANTE DI CUI ALL'ART. 384 COMMA 1 C.P.

Non merita condivisione e va pertanto appellato il punto della sentenza di condanna relativo all'affermazione della responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 378 c.p. e alla mancata applicazione della scusante di cui all'art. 384 comma 1 c.p.

Il delitto di favoreggiamento personale si configura quando un soggetto aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche.

Si tratta di un reato posto a tutela dell'amministrazione della giustizia, come testimoniato anche dalla collocazione della disposizione nel Titolo III del secondo libro del codice.

Il reato può essere commesso da chiunque, trattandosi di un reato comune.

La fattispecie è compatibile con tutte le forme di dolo, ivi compreso il dolo eventuale.

Non può però commettere favoreggiamento chi ha concorso nel reato presupposto, data la clausola di riserva prevista dalla legge.

Il favoreggiamento personale può essere commesso solo dopo che è stato commesso il reato presupposto, mentre, prima della commissione il contributo del terzo può assumere rilevanza come concorso nel reato ex art. 110 c.p.

Secondo la più recente interpretazione, ben può applicarsi il favoreggiamento, nei reati di durata, anche fra il momento del perfezionamento e quello della consumazione; in questo caso si pone un difficile problema di individuazione dei confini con il concorso di persone nel reato. Secondo l'opinione prevalente il confine va tracciato alla luce di un criterio oggettivo, ponendo l'accento sul fatto che la condotta abbia o meno agevolato la protrazione o la reiterazione della condotta tipica del reato di durata.

Nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 384 comma 1 c.p., avendo Tizia agito per evitare un grave nocumento nella libertà e nell'onore di Tizio, suo convivente di fatto.

L'art. 384 comma 1 c.p., secondo la giurisprudenza prevalente, ha natura di scusante, andando ad elidere la colpevolezza, data la non rimproverabilità del soggetto che ha agito in quanto animato da quel particolare motivo individuato dalla legge.

Nel caso di specie non era esigibile il rispetto del precetto penale, dato il turbamento emotivo patito da Tizia.

La scusante in esame, nonostante l'art. 307 comma 4 c.p. non contempli esplicitamente il convivente di fatto, deve trovare applicazione anche in caso di convivenza, data la rilevanza costituzionale ex art. 2 del fenomeno. Occorre applicare analogicamente in bonam partem la suddetta scusante, non trattandosi di norme eccezionali, in quanto essa non fa eccezione a principi generali, ma codifica il principio *nemo tenetur se detegere*, ad *impossibilia nemo tenetur* e di inesigibilità, tutti espressione del principio di colpevolezza, che ha fondamento nell'art. 27 della Costituzione. Questa ricostruzione è stata recentemente accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno superato l'antico orientamento che non consentiva di applicare analogicamente le scusanti, in quanto venivano considerate norme eccezionali.

Conseguentemente, Tizia deve essere assolta perché il fatto non costituisce reato, data la applicabilità della scusante ex art. 384 comma 1 c.p.

2) CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DI TUTTI I BENEFICI DI LEGGE E RIDUZIONE DELLA PENA

In via subordinata, non merita condivisione e va pertanto appellato il punto della sentenza di condanna relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e alla quantificazione della pena.

Ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la concessione della sospensione condizionale della pena, non potendo assumere rilevanza l'entità del danno patrimoniale cagionato dal furto.

Il delitto di favoreggiamento non ha nulla a che fare con il patrimonio, trattandosi di un reato posto a tutela dell'amministrazione della giustizia; conseguentemente non può assumere rilevanza il valore della refurtiva.

Occorre inoltre concedere a Tizia tutti i benefici previsti dalla legge e ridurre la pena nei minimi consentiti dalla legge.

Tutto ciò premesso, per i motivi sopra esposti,
voglia L'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza impugnata:

- In via principale, assolvere l'imputato perché il fatto non costituisce reato ex art. 384 comma 1 c.p.
- In via subordinata, contenere la pena nei minimi di legge e concedere la sospensione condizionale della pena e tutti i benefici previsti dalla legge.

... (luogo) ... (data)

Avv. (sottoscrizione dell'Avvocato)

NOMINA DEL DIFENSORE

Io sottoscritta Tizia (nome e cognome), nato a ..., il..., residente in ..., via ..., c.f..., imputata nel procedimento n..., nomino quale mio difensore di fiducia l'Avv. ... (c.f... p.e.c.... n.fax...) del Foro di... con studio in ... alla via...n..., presso il quale eleggo domicilio, conferendogli il potere di proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di n... in data..., ed ogni altro potere di legge.

Dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali al fine dello svolgimento dell'incarico difensivo.

...(data) ... (luogo)

... (sottoscrizione dell'assistita)

La firma è autentica.

Avv.... (sottoscrizione dell'Avvocato)

TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI...

RIESAME EX ART. 309 C.P.P.

Il sottoscritto Avv. ... (c.f... p.e.c....n.fax....) del Foro di..., con studio in ... alla via....
n....in qualità di difensore di fiducia di Tizia ... (nome e cognome) nata a.... il..., residente in...
alla via n.... c.f....., giusta nomina in calce al presente atto, indagato nel procedimento penale
n... R.G.N.R., dichiara di proporre istanza di

RIESAME

avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di emessa in
data.... n.... che ha disposto la misura degli arresti domiciliari per il delitto di favoreggiamento
personale ex art. 378 c.p.

FATTO

Tizio e Tizia convivono da anni.

Secondo la ricostruzione accolta dalla ordinanza, Tizio ha commesso recentemente un furto in
banca. Temendo di essere stato riconosciuto, ha deciso di confessare il crimine a Tizia, che si è
subito prodigata per accompagnare il compagno in un rifugio sicuro.

MOTIVI

1) APPLICABILITA' DELLA SCUSANTE DI CUI ALL'ART. 384 COMMA 1 C.P.

Tizia non poteva essere sottoposta ad alcuna misura cautelare personale, data la applicabilità della
scusante ex art. 384 comma 1 c.p., che comporta l'impossibilità di punire e/o condannare l'autore del
fatto.

Il delitto di favoreggiamento personale si configura quando un soggetto aiuta taluno a eludere le
investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche.

Si tratta di un reato posto a tutela dell'amministrazione della giustizia, come testimoniato anche
dalla collocazione della disposizione nel Titolo III del secondo libro del codice.

Il reato può essere commesso da chiunque, trattandosi di un reato comune.

La fattispecie è compatibile con tutte le forme di dolo, ivi compreso il dolo eventuale.

Non può però commettere favoreggiamento chi ha concorso nel reato presupposto, data la clausola di riserva prevista dalla legge.

Il favoreggiamento personale può essere commesso solo dopo che è stato commesso il reato presupposto, mentre, prima della commissione il contributo del terzo può assumere rilevanza come concorso nel reato ex art. 110 c.p.

Secondo la più recente interpretazione ben può applicarsi il favoreggiamento, nei reati di durata, anche fra il momento del perfezionamento e quello della consumazione; in questo caso si pone un difficile problema di individuazione dei confini con il concorso di persone nel reato. Secondo l'opinione prevalente, il confine va tracciata alla luce di un criterio oggettivo, ponendo l'accento sul fatto che la condotta abbia o meno agevolato la protrazione o la reiterazione della condotta tipica del reato di durata.

Nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 384 comma 1 c.p., avendo Tizia agito per evitare un grave nocumento nella libertà e nell'onore di Tizio, suo convivente di fatto.

L'art. 384 comma 1 c.p., secondo la giurisprudenza prevalente, ha natura di scusante, andando ad elidere la colpevolezza, data la non rimproverabilità del soggetto che ha agito in quanto animato da quel particolare motivo individuato dalla legge.

Nel caso di specie non era esigibile il rispetto del precetto penale, dato il turbamento emotivo patito da Tizia.

La scusante in esame, nonostante l'art. 307 comma 4 c.p. non contempli esplicitamente il convivente di fatto, deve trovare applicazione anche in caso di convivenza, data la rilevanza costituzionale ex art. 2 del fenomeno. Occorre applicare analogicamente in bonam partem la suddetta scusante, non trattandosi di norma eccezionale, in quanto essa non fa eccezione a principi generali, ma codifica il principio *nemo tenetur se detegere*, ad *impossibilia nemo tenetur* e di inesigibilità, tutti espressione del principio di colpevolezza, che ha fondamento nell'art. 27 della Costituzione.

Questa ricostruzione è stata recentemente accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno superato l'antico orientamento che non consentiva di applicare analogicamente le scusanti, in quanto venivano considerate norme eccezionali.

Conseguentemente, non essendo possibile punire in concreto Tizia, a causa della presenza della scusante, non sarà certamente possibile disporre a suo carico una misura cautelare personale, come si desume dall'art. 273 comma 2 c.p.p.

2) INUTILIZZABILITA' DELLE INTERCETTAZIONI ED INSUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Sono inutilizzabili le intercettazioni telefoniche dalle quali sono stati desunti i gravi indizi di colpevolezza ex art. 271 comma 1 c.p.p., norma espressamente richiamata dall'art. 273 comma 1bis c.p.p.

L'art. 267 comma 2 c.p.p. prevede esplicitamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni in caso di mancata conversione del decreto del pubblico ministero.

Inoltre, il delitto di favoreggiamento personale non consente di disporre le intercettazioni telefoniche ex art. 266 c.p.p.

Conseguentemente, mancano i gravi indizi di colpevolezza e l'ordinanza merita di essere annullata.

3) SOSTITUZIONE CON UNA MISURA CAUTELARE PERSONALE MENO RESTRITTIVA

In via subordinata, occorre disporre la sostituzione della misura degli arresti domiciliare con una misura meno restrittiva, alla luce dei criteri di idoneità, proporzionalità ed adeguatezza di cui all'art. 275 c.p.p.

Tutto ciò premesso, per i motivi suesposti, voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito:

- Annullare il provvedimento impugnato per i motivi indicati ai numeri 1-2.
- In via subordinata, riformare il provvedimento impugnato disponendo la sostituzione con una misura meno restrittiva per il motivo esposto numero 3.

.... (data e luogo)

Avv..... (sottoscrizione dell'Avvocato)

NOMINA DEL DIFENSORE

Io sottoscritta Tizia ... (nome e cognome), nato a ..., il..., residente in ... , via ..., c.f..., indagata nel procedimento n... R.G. N.R., nomino quale mio difensore di fiducia l'Avv. ...(c.f... p.e.c.... n.fax...) del Foro di...con studio in ... alla via...n..., presso

il quale eleggo domicilio, conferendogli il potere di proporre riesame ex art. 309 c.p.p. avverso

l'ordinanza(descrizione)..., ed ogni altro potere di legge.

Dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali al fine dello svolgimento dell'incarico difensivo.

...(data) ... (luogo)

... (sottoscrizione dell'assistita)

La firma è autentica.

Avv.... (sottoscrizione dell'Avvocato)

TRIBUNALE DI ...
IN FUNZIONE DI GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ISTANZA EX ART.

Il sottoscritto Avv. ... (c.f.p.e.c.n.fax.....), del Foro di ..., con studio in ... alla via... n...., in qualità di difensore di fiducia di TIZIO ... (nome e cognome), nato a il residente in c.f.... , residente in alla via... n... , giusta nomina in calce al presente atto, condannato con sentenza del Tribunale di ... alla pena di... per il reato ... emessa in data ... n... e divenuta irrevocabile in data...

ISTANZA EX ART....

La norma che vi consente di ricorrere al giudice dell'esecuzione. Es : Istanza ex art. 671 c.p.p.

FATTO

Sintetica esposizione del fatto, con particolare riferimento al provvedimento passato in giudicato

DIRITTO

La struttura dell'atto cambia a seconda della fattispecie che entra in gioco.

La cosa fondamentale far emergere dall'atto che vi sono tutti i presupposti sostanziali e processuali della richiesta .

Ad esempio, se si tratta di concorso formale di reati, dovete fare emergere perchè c'è concorso formale e non già materiale e che il giudice della cognizione non ha escluso la sussistenza del concorso formale.

Tutto ciò premesso, per le ragioni suesposte, voglia L'Ecc.mo Tribunale adito:

[le conclusioni variano a seconda dell'ipotesi in esame. Es. nel caso di abolitio criminis ex. 671 cpp : voglia l'ecc.mo tribunale adito : - revocare la sentenza di condanna ... dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato (eventualmente : disponendo l'immediata liberazione di Tizio)]

... (luogo) ... (data)

Avv. (sottoscrizione dell'Avvocato)

NOMINA DEL DIFENSORE

Io sottoscritto ... (nome e cognome), nato a ..., il..., residente in ... , via ..., c.f..., condannato con sentenza (come sopra nell'atto) ..., nomino quale mio difensore di fiducia l'Avv. ...(c.f... p.e.c.... n.fax...) del Foro di... con studio in ... alla via...n..., presso il quale eleggo domicilio, conferendogli il potere di proporre istanza ex art., ed ogni altro potere di legge.

Dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei miei dati personali al fine dello svolgimento dell'incarico difensivo.

...(data) ... (luogo)

... (sottoscrizione dell'assistito)

La firma è autentica.

Avv.... (sottoscrizione dell'Avvocato)

APPROCCIO

- Bisogna sempre difendere ed "attaccare", sposando le sole soluzioni a favore dell'assistito. Le eventuali tesi contrarie vanno citate solo dopo aver esposto la tesi favorevole e vanno citate al fine di confutarle; dobbiamo cercare di convincere il giudice della bontà della nostra ricostruzione. Occorre partire dalla soluzione a noi favorevole che intendiamo sposare e argomentare tale soluzione, confutando l'eventuale tesi contraria.
- Non bisogna inventare dati di fatto che la traccia non fornisce (a meno che non sia l'unico modo per ottenere il risultato e la traccia sia "paralizzante")
- Non bisogna inventare tesi non sostenibili (a meno che non sia l'unico modo per ottenere il risultato e la traccia sia "paralizzante")

COMPETENZA

- Occorre leggere con attenzione l'art. 665 c.p.p.

PARTE TEORICA

- Va messa all'interno del motivo corrispondente (se la parte teorica è sul reato continuato la scriveremo nel motivo dove chiediamo l'applicazione del cumulo giuridico)
- Va sempre fatta, anche se la traccia non la chiede